



# COMUNE DI MOIO DE' CALVI

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 19-03-2021

**Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO E RELATIVE TARIFFE.**

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 20:00, nella residenza municipale, convocato ai sensi di legge e regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>Alessandro Balestra</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Manuel Bosio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Elisa Siviero</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Federico Zonca</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Alberto Calvi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Paolo Agape</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Carlo Turturro</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Massimo Mainetti</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Edoardo Sesini</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Patrizia Buzzoni</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Giambattista Gherardi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>

Totale presenti n. 11

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Nunzio Pantò.

Riconosciuta valida l'adunanza, l'Ing. Alessandro Balestra nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Immediatamente eseguibile

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Consigliere Siviero.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, c. 847 *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

VISTE le disposizioni dell'articolo 1 comma 821 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che erano disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del COSAP, ai sensi dell'articolo 63 del d. lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di Giunta comunale n. 12 del 07/03/2008;
- Delibera di Giunta comunale n. 95 del 28/12/2001 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- Delibera di Giunta comunale n. 20 del 21.02.2001 di approvazione diritto sulle pubbliche affissioni (DPA);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che, composto da 76 articoli, si sviluppa nei seguenti punti principali:

- CAPO I: disposizioni di carattere generale;
- CAPO II: esposizione pubblicitaria;
- CAPO III: diritti sulle pubbliche affissioni;
- CAPO IV: occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- CAPO V: canone mercatale;
- ALLEGATO A: le tariffe e classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021”*;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Buzzoni, Gherardi e Sesini), astenuti 0 espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 836, il *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”*, che, composto di n. 76 articoli e n. 1 allegato *“A”*, è allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite, di seguito indicati, restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
  5. Regolamento per l'applicazione del COSAP, ai sensi dell'articolo 63 del d. lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di Giunta comunale n. 12 del 07/03/2008;
  6. Delibera di Giunta comunale n. 95 del 28/12/2001 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
  7. Delibera di Giunta comunale n. 20 del 21.02.2001 di approvazione diritto sulle pubbliche affissioni (DPA);
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto, e ad invarianza di gettito rispetto ai prelievi soppressi;

6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

Con successiva votazione voti favorevoli 8, contrari 3 (Buzzoni, Gherardi e Sesini), astenuti 0 espressi per alzata di mano, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. 267/2000;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
**F.to Ing. Alessandro Balestra**

Il Segretario Comunale  
**F.to Dott. Nunzio Pantò**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Ing. Alessandro Balestra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica** del presente atto.

Moio de' Calvi, 19-03-2021

Il Responsabile del servizio  
**F.to Ing. Alessandro Balestra**

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, Il sottoscritto Ing. Alessandro Balestra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile** del presente atto in relazione ai riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Moio de' Calvi, 19-03-2021

Il Responsabile del servizio finanziario  
**F.to Ing. Alessandro Balestra**

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene pubblicata in data \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, mediante inserimento nel sito informatico [www.comune.moiodecalvi.bg.it](http://www.comune.moiodecalvi.bg.it) – sezione Albo Pretorio

Il Funzionario incaricato  
**F.to Claudia Milesi**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000)**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a partire dal giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n.267.

Il Segretario Comunale  
**F.to Dott. Nunzio Pantò**